

# Informativa al Pubblico

## Pillar 3

---

Aggiornamento  
al 31 Marzo 2014



**MONTE  
DEI PASCHI  
DI SIENA**  
BANCA DAL 1472





# Informativa al Pubblico

## Pillar 3

**Aggiornamento  
al 31 Marzo 2014**

**Banca Monte dei Paschi di Siena SpA**

Sede Sociale in Siena, Piazza Salimbeni 3, [www.mps.it](http://www.mps.it)

Iscritta al Registro Imprese di Siena – numero di iscrizione e codice fiscale 00884060526

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Iscritta all'Albo delle banche al n. 5274

Capogruppo del Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari



## Indice

Introduzione .....	7
Fondi Propri.....	10
Requisiti di Capitale .....	21
Dichiarazione del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.....	27
Elenco delle Tabelle.....	28
Contatti .....	29





## Introduzione

A partire dal 1° gennaio 2014 sono operative le disposizioni di Vigilanza prudenziale applicabili alle banche e ai gruppi bancari finalizzate ad adeguare la normativa nazionale alle novità intervenute nel quadro regolamentare internazionale con particolare riguardo al nuovo assetto normativo e istituzionale della vigilanza bancaria dell'Unione Europea.

Il nuovo assetto normativo, comunemente noto come “framework Basilea 3”, è disciplinato mediante:

✓ CRR - Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012;

✓ CRD IV - Direttiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la Direttiva 2002/87/CE ed abroga le Direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE.

Il quadro normativo si completa con le misure di esecuzione, contenute in norme tecniche di regolamentazione o di attuazione (Regulatory Technical Standard – RTS e

Implementing Technical Standard – ITS) adottate dalla Commissione Europea su proposta delle Autorità europee di vigilanza. In ambito nazionale la nuova disciplina armonizzata è stata recepita da Banca d'Italia mediante:

✓ Circolare n. 285 del 17 Dicembre 2013 – Disposizioni di Vigilanza per le Banche;

✓ Circolare n. 286 del 17 Dicembre 2013 – Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per le banche e le società di intermediazione mobiliare;

✓ Circolare n. 154 del 22 novembre 1991 – 53° aggiornamento, 1° Aprile 2014 – Segnalazione di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi.

Il nuovo framework regolamentare è funzionale a rafforzare la capacità delle banche di assorbire shock derivanti da tensioni finanziarie ed economiche, indipendentemente dalla loro origine, a migliorare la gestione del rischio e la governance, a rafforzare la trasparenza e l'informativa delle banche, tenendo conto degli insegnamenti della crisi finanziaria.

L'impianto complessivo del Comitato di



Basilea ha mantenuto l'approccio basato su tre Pilastri che era alla base del precedente accordo sul capitale noto come "Basilea2", integrandolo e rafforzandolo con misure che accrescono quantità e qualità della dotazione di capitale degli intermediari, introducono strumenti di vigilanza anticiclici, norme sulla gestione del rischio di liquidità e sul contenimento della leva finanziaria.

In particolare, il Terzo Pilastro (in seguito anche "Pillar3"), si basa sul presupposto che la Disciplina del Mercato (Market Discipline) possa contribuire a rafforzare la regolamentazione del capitale e quindi promuovere la stabilità e la solidità delle Banche e del settore finanziario.

Lo scopo del Terzo Pilastro è pertanto quello di integrare i requisiti patrimoniali minimi (Primo Pilastro) e il processo di controllo prudenziale (Secondo Pilastro), attraverso l'individuazione di un insieme di requisiti di trasparenza informativa che consentano agli operatori del Mercato di disporre di informazioni rilevanti, complete e affidabili circa l'adeguatezza patrimoniale, l'esposizione ai rischi e le caratteristiche generali dei sistemi preposti all'identificazione, misurazione e gestione di tali rischi.

L'Informativa al Pubblico (Pillar3) è adesso disciplinata direttamente dal Regolamento Europeo n.575/2013, del 26 giugno 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio,

Parte Otto e Parte Dieci, Titolo I, Capo 3 (in seguito anche "il Regolamento" oppure "CRR").

È pertanto da ritenersi non più applicabile la precedente normativa (Circolare Banca d'Italia 263/06, Titolo IV) e i precedenti schemi e regole in questa esplicitati.

In base alla nuova normativa, il CRR prevede che le Banche pubblichino le informazioni almeno su base annua contestualmente ai documenti di bilancio e valutino la necessità di pubblicare alcune o tutte le informazioni più frequentemente che una volta all'anno alla luce delle caratteristiche rilevanti delle loro attività.

In attesa che l'EBA emani (come previsto dallo stesso CRR) entro il 31-12-2014, orientamenti generali e sulla valutazione da parte degli enti della necessità di pubblicare con maggiore frequenza le informazioni, in continuità con quanto effettuato in passato, il Gruppo Montepaschi provvede a pubblicare l'Informativa al Pubblico Pillar3 con la consueta periodicità trimestrale e con riferimento alle informazioni relative al Patrimonio ed alla Adeguatezza Patrimoniale (in continuità con le ex. Tavv. 3 e 4 previste dalla precedente normativa).

Il presente documento fornisce pertanto l'aggiornamento al 31 marzo 2014 delle informazioni di natura quantitativa delle tavole relative rispettivamente ai Fondi Propri e ai



Requisiti Patrimoniali.

Per le altre informazioni non riportate nel presente documento, soprattutto quelle di natura generale, organizzativa e metodologica sui vari rischi, si può fare riferimento al documento integrale al 31 dicembre 2013.

Il presente aggiornamento presenta i nuovi schemi informativi previsti dal framework Basilea3 e riporta anche i valori pro-formati relativi al 31-12-2013, ricalcolati a soli fini comparativi.

Si ricorda infine che la presente pubblicazione trimestrale dell'Informativa al Pubblico Pillar3, essendo allineata alle tempistiche di Bilancio, anticipa i termini di invio della corrispondente segnalazione di vigilanza consolidata, posticipata per questa prima applicazione al 30-06-2014. In considerazione del disallineamento temporale tra obblighi di pubblicazione dell'Informativa al Pubblico Pillar3 e la corrispondente segnalazione di Vigilanza consolidata, alcuni valori contenuti nel presente documento potrebbero essere pertanto ancora oggetto di ulteriore affinamento o successivo ricalcolo. Anche per questa ragione l'informativa viene presentata in forma più aggregata e sintetica rispetto a quelle precedenti.

L'Informativa al Pubblico Pillar3 viene redatta a livello consolidato a cura della Capogruppo Bancaria.

Laddove non diversamente specificato, tutti

gli importi sono da intendersi espressi in migliaia di Euro.

Il Gruppo Montepaschi pubblica regolarmente l'Informativa al Pubblico Pillar3 sul proprio sito Internet al seguente indirizzo:

**[www.mps.it/Investor+Relations](http://www.mps.it/Investor+Relations)**.



## Fondi Propri

**Tab. 1 - Fondi Propri**

	31/03/2014*	31/12/2013**
Capitale primario di classe 1 (CET1) - elementi e strumenti	6.036.631	7.136.919
Capitale primario di classe 1 (CET1) - filtri prudenziali***	4.827.891	5.169.378
Capitale primario di classe 1 (CET1) - elementi negativi e da dedurre	-2.080.193	-3.380.707
<b>Capitale primario di classe 1 (CET1) - TOTALE</b>	<b>8.784.329</b>	<b>8.925.590</b>
Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1) - elementi e strumenti	539.127	539.127
Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1) - elementi negativi e da dedurre	-539.127	-539.127
<b>Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1) - TOTALE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Capitale di classe 1 (TIER 1) - TOTALE</b>	<b>8.784.329</b>	<b>8.925.590</b>
Capitale di classe 2 (T2) - elementi e strumenti	4.089.787	4.307.820
Capitale di classe 2 (T2) - elementi negativi e da dedurre	-772.176	-800.028
<b>Capitale di classe 2 (T2) - TOTALE</b>	<b>3.317.611</b>	<b>3.507.792</b>
<b>Totale fondi propri</b>	<b>12.101.940</b>	<b>12.433.382</b>

\* dato stimato

\*\* dato ricalcolato a soli fini comparativi

\*\*\* L'aggregato comprende al 31 marzo 2014 e al 31 dicembre 2013 l'importo di 4.071 mln di euro relativo ai Nuovi Strumenti Finanziari.

L'introduzione delle regole di Basilea 3 è soggetta ad un regime transitorio che proietterà l'ingresso delle regole a regime (fully application) al 2019 (2022 per il phase-out di taluni strumenti patrimoniali) e durante il quale le nuove regole saranno applicate in proporzione crescente.

Il patrimonio di vigilanza, elemento del Pillar 1, è pertanto calcolato secondo le regole di Basilea 3 recepite in Europa attraverso un'articolata normativa rappresentata dalla Capital Requirements Regulation (CRR), Regolamento europeo n. 575/2013, dai relativi supplementi, dalla Capital Requirements

Directive (CRD IV), dai Regulatory Technical Standards e dagli Implementing Technical Standards emanati dall'EBA e dalle istruzioni di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia (in particolare le Circolari 285 e 286).

L'informativa regolamentare relativa al 31 marzo 2014 dovrà essere segnalata alla *reporting date* del 30 giugno 2014, differentemente dalle tempistiche più stringenti previste originariamente. Pertanto, l'introduzione di un corpus normativo così imponente e nuovo, rispetto a quanto già in essere, la declinazione delle nuove regole, a tratti ancora in divenire, pone dei tempi di adeguamento delle



procedure di calcolo che hanno imposto l'utilizzo di stime per la compilazione delle seguenti informazioni di natura quantitativa. I dati al 31 marzo 2014 rappresentano la miglior stima possibile dell'applicazione delle nuove regole previste dal CRR e CRDIV. Nel primo trimestre 2014 il totale dei Fondi Propri ha registrato una riduzione di 331,4 mln di euro, attestandosi a 12.101,9 mln di euro, contro i 12.433,4 mln di euro pro forma di fine esercizio 2013.

La riduzione dei Fondi Propri è riconducibile per 141,3 mln di euro alla riduzione del capitale primario di Classe 1 e per 190,2 mln di euro alla riduzione del Capitale di Classe 2 (T2).

Il capitale primario di Classe 1 (CET1) si è ridotto, attestandosi a 8.784,3 mln di euro, contro gli 8.925,6 mln di euro pro forma di fine esercizio 2013. Alla stessa data il capitale di Classe 2 è diminuito di 190,2 mln di euro, attestandosi a 3.317,6 mln di euro contro i 3.507,8 mln di euro pro forma di fine esercizio 2013.

Al 31 dicembre 2013 i dati ufficiali, calcolati secondo le regole previste dal precedente framework normativo, del patrimonio di base, del patrimonio supplementare e del patrimonio di vigilanza erano pari rispettivamente a 8.973 mln di euro, 3.865 mln di euro e 12.838,6 mln di euro.

Di seguito si illustrano gli elementi che com-

pongono i Fondi propri con riferimento agli aspetti più rilevanti per il Gruppo.

I Fondi propri sono costituiti dai seguenti aggregati:

- ✓ Capitale di classe 1 (Tier 1 - T1), costituito da:
  - o Capitale primario di classe 1 (Common equity Tier 1- CET 1);
  - o Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1-AT1);
- ✓ Capitale di classe 2 (Tier 2 - T2).

I Fondi propri sono soggetti, così come gli altri indicatori di vigilanza, a particolari regole transitorie. Pertanto esistono requisiti a regime e requisiti richiesti per il regime transitorio.

### Capitale primario di classe 1

#### Requisiti a regime

Il capitale primario di classe 1 è costituito principalmente da:

- capitale sociale;
- riserva sovrapprezzo azioni derivante dal capitale sociale computato;
- riserve di utili;
- riserve di valutazione.

I requisiti per la computabilità nel CET 1 degli strumenti patrimoniali sono molto stringenti. Tra questi si segnala che:

- devono essere classificati come equity ai fini contabili;



- l'importo nominale non può essere ridotto eccetto in caso di liquidazione o riacquisti discrezionali dell'emittente previa apposita autorizzazione dell'autorità di vigilanza;
  - devono avere durata perpetua;
  - l'emittente non è obbligato a distribuzioni;
  - l'emittente può effettuare distribuzioni solo a valere su utili distribuibili;
  - non può esservi trattamento preferenziale nelle distribuzioni, a meno che ciò rifletta differenti diritti di voto;
  - assenza di cap nelle distribuzioni;
  - la cancellabilità delle distribuzioni non comporta restrizioni all'emittente;
  - rispetto agli altri strumenti emessi, assorbono le prime e proporzionalmente maggiori perdite nel momento in cui si verificano;
  - rappresentano gli strumenti più subordinati in caso di fallimento o liquidazione della Banca;
  - danno diritto ai detentori al residuo attivo dell'emittente in caso di liquidazione dell'emittente;
  - non sono soggetti a garanzie o previsioni contrattuali che ne aumentano la seniority.
- e le plusvalenze/minusvalenze derivanti dalle variazioni del proprio merito creditizio (passività in *fair value option* e derivati passivi).
- Il CET 1 inoltre tiene conto delle rettifiche di valore supplementari (c.d. *prudent valuation*). Tali rettifiche sono apportate alle esposizioni rappresentate in bilancio al *fair value* e devono tener conto dell'incertezza dei parametri (rischio modello, costi di chiusura, ecc.) e dei potenziali costi futuri (rischi operativi, rischio di concentrazione, rischio di liquidità, ecc.). Le rettifiche variano a secondo che si tratti di strumenti finanziari di livello 1 ovvero di livello 2 e 3.
- Oltre tali componenti, che compongono i c.d. filtri prudenziali, il CET 1 è soggetto alle seguenti principali deduzioni:
- perdita del periodo;
  - attività immateriali, inclusi gli avviamenti impliciti delle partecipazioni di influenza notevole o a controllo congiunto e valutate con il metodo del patrimonio netto;
  - attività per imposte differite che dipendono dalla redditività futura; di contro non sono dedotte le attività per imposte differite attive trasformabili ex L. 214/2011; tali ultime attività sono ponderate al 100%;
  - attività per imposte differite connesse ad affrancamenti multipli di un medesimo avviamento per la parte che non si è ancora tramutata in fiscalità corrente;
  - l'eccedenza della perdita attesa sulle rettifiche

Sono escluse dalla determinazione del CET1 la riserva di valutazione generata dalle coperture dei flussi di cassa (c.d. *cash flow hedge*)

e le plusvalenze/minusvalenze derivanti dalle variazioni del proprio merito creditizio (passività in *fair value option* e derivati passivi).

Il CET 1 inoltre tiene conto delle rettifiche di valore supplementari (c.d. *prudent valuation*). Tali rettifiche sono apportate alle esposizioni rappresentate in bilancio al *fair value* e devono tener conto dell'incertezza dei parametri (rischio modello, costi di chiusura, ecc.) e dei potenziali costi futuri (rischi operativi, rischio di concentrazione, rischio di liquidità, ecc.). Le rettifiche variano a secondo che si tratti di strumenti finanziari di livello 1 ovvero di livello 2 e 3.

Oltre tali componenti, che compongono i c.d. filtri prudenziali, il CET 1 è soggetto alle seguenti principali deduzioni:

- perdita del periodo;
- attività immateriali, inclusi gli avviamenti impliciti delle partecipazioni di influenza notevole o a controllo congiunto e valutate con il metodo del patrimonio netto;
- attività per imposte differite che dipendono dalla redditività futura; di contro non sono dedotte le attività per imposte differite attive trasformabili ex L. 214/2011; tali ultime attività sono ponderate al 100%;
- attività per imposte differite connesse ad affrancamenti multipli di un medesimo avviamento per la parte che non si è ancora tramutata in fiscalità corrente;
- l'eccedenza della perdita attesa sulle rettifiche



che di valore per i portafogli validati ai fini dell'adozione dei rating interni (AIRB);

- gli investimenti diretti, indiretti e sintetici in propri strumenti di CET 1;
- gli investimenti non significativi diretti, indiretti e sintetici in strumenti di CET 1 di aziende del settore finanziario;
- gli investimenti significativi (>10%) diretti, indiretti e sintetici in strumenti di CET 1 di aziende del settore finanziario;
- le deduzioni eventualmente eccedenti gli strumenti di capitale di AT 1.

Le deduzioni relative agli investimenti partecipativi in istituzioni finanziarie ed alle attività fiscali differite si applicano solo per le quote eccedenti determinate soglie di CET 1, denominate franchigie, secondo un particolare meccanismo che di seguito viene descritto:

- gli investimenti non significativi in strumenti di CET 1, AT 1 e T2 di istituzioni finanziarie sono dedotti per la parte eccedente il 10% del CET 1 che si ottiene dopo l'applicazione dei filtri prudenziali e di tutte le deduzioni diverse da quelle relative alle imposte differite attive che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee, agli investimenti diretti, indiretti e sintetici in strumenti di CET 1 in istituzioni finanziarie, alle deduzioni eventualmente eccedenti gli stru-

menti di capitale di AT 1 e alle deduzioni delle partecipazioni qualificate in istituzioni finanziarie;

- le imposte differite attive che dipendono dalla redditività futura sono dedotte per la parte eccedente il 10% del CET 1 che si ottiene dopo l'applicazione dei filtri prudenziali e delle deduzioni diverse da quelle relative alle imposte differite attive che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee, alle deduzioni eventualmente eccedenti gli strumenti di capitale di AT 1 e alle deduzioni delle partecipazioni qualificate in istituzioni finanziarie;
- gli investimenti significativi in strumenti di CET 1 di istituzioni finanziarie sono dedotti per la parte eccedente il 10% del CET 1 che si ottiene dopo l'applicazione dei filtri prudenziali e delle deduzioni diverse da quelle relative alle imposte differite attive che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee, alle deduzioni eventualmente eccedenti gli strumenti di capitale di AT 1 e alle deduzioni delle partecipazioni qualificate in istituzioni finanziarie;
- gli ammontari non dedotti per effetto della franchigia del 10% di investimenti significativi in strumenti di CET 1 in istituzioni finanziarie e di imposte differite attive nette che dipendono dalla redditività



tà futura e derivano da differenze temporanee, sommati insieme, sono dedotti solo per la quota eccedente il 17,65% del CET 1 che si ottiene dopo l'applicazione dei filtri prudenziali e di tutte le deduzioni, ivi comprese gli investimenti in istituzioni finanziarie ed attività fiscali differite computati nella loro interezza senza tener conto delle soglie sopra citate, ad eccezione delle deduzioni eventualmente eccedenti gli strumenti di capitale di AT 1.

Gli importi non dedotti per effetto delle franchigie sono inclusi nei RWA e soggetti a ponderazione nella misura del 250%.

Gli interessi di minoranza sono computati in CET 1 nella misura in cui coprono i corrispondenti requisiti patrimoniali minimi della controllata. L'eventuale eccedenza pertanto non può essere considerata computata nel CET 1.

Si segnala infine che la Banca d'Italia ha comunicato l'adozione di provvedimenti specifici ai sensi degli artt. 53 e 67 del D.Lgs. 385/93 nei confronti della Banca Monte dei Paschi di Siena in ordine al trattamento regolamentare dell'operazione Fresh 2008. Ciò ha portato all'esclusione dal CET 1 della quota di azioni Fresh riconducibile alle notes per le quali opera l'indemnity rilasciata dalla Banca a Bank of New York S.A. L'impatto negativo sul CET 1 al 31 marzo 2014 è pari a 76 mln di

euro, invariato rispetto al 31 dicembre 2013.

### **Regime transitorio**

Di seguito i principali aspetti del regime transitorio:

- gli utili/perdite attuariali derivanti dalla valutazione delle passività connesse ai c.d. Employee benefits (tfr, fondi pensione a prestazione definita, ecc.) sono rilevati, al netto dell'effetto fiscale, nelle riserve di valutazione e sono considerati nel CET 1 nella misura del 20% nel 2014 (100% nel 2018);
- gli utili non realizzati su strumenti finanziari classificati nel portafoglio AFS, diversi da quelli relativi alle esposizioni verso amministrazioni centrali, sono computati nel CET 1 solo a partire dal 2015 per il 40% e poi con una introduzione progressiva del 20% l'anno (40% 2015 e 100% nel 2018); le perdite non realizzate su strumenti finanziari classificati nel portafoglio AFS, diversi da quelli relativi alle esposizioni verso amministrazioni centrali, sono computati nel CET 1 con una introduzione progressiva del 20% l'anno (20% nel 2014 e 100% nel 2018);
- la facoltà di escludere dal CET 1 i profitti e le perdite non realizzati relativi alle esposizioni verso amministrazioni centrali classificate nella categoria AFS, fino all'approvazione dell'IFRS da parte della Commissione Europea che sostituisce lo



- IAS 39, per effetto dell'attivazione delle discrezionalità nazionali previste dal CRR nell'ambito delle disposizioni transitorie effettuata da Banca d'Italia; il Gruppo MPS nel mese di gennaio 2014, come previsto dalla Circ. 285 del 17/12/2013, ha esercitato tale facoltà;
- le attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e non derivano da differenze temporanee sono dedotte al 20% per l'esercizio 2014 (100% dal 2018); trattasi essenzialmente di attività finanziarie differite legate alle perdite fiscali;
  - le attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee esistenti al 1 gennaio 2014 sono dedotte dal CET 1 con una introduzione progressiva del 10% l'anno a partire dal 2015 (10% 2015 e 100% nel 2024);
  - le altre attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee, generate successivamente al 1 gennaio 2014 sono dedotte dal CET 1 con una introduzione progressiva del 20% l'anno a partire dal 2014 (20% 2014 e 100% nel 2018);
  - gli investimenti non significativi in strumenti di capitale primario di classe 1 di istituzioni finanziarie detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente eccedenti le franchigie più sopra richiamate, sono dedotti dal CET 1 nella misura del 20% nel 2014 (100% dal 2018); gli investimenti diretti in istituzioni finanziarie transitoriamente non dedotti dal CET 1 sono dedotti per il 50% dall'AT 1 e per il 50% dal T2; gli investimenti indiretti e quelli sintetici sono soggetti a requisiti patrimoniali ed inseriti nei RWA;
  - gli investimenti significativi in strumenti di capitale primario di classe 1 in istituzioni finanziarie detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente eccedenti le franchigie più sopra richiamate, sono dedotti dal CET 1 con una introduzione progressiva del 20% l'anno a partire dal 2014 (20% 2014 e 100% nel 2018); gli investimenti diretti in istituzioni finanziarie transitoriamente non dedotti dal CET 1 sono dedotti per il 50% dall'AT 1 e per il 50% dal T2; gli investimenti indiretti e quelli sintetici sono soggetti a requisiti patrimoniali ed inseriti nei RWA;
  - l'eccedenza delle perdite attese sulle rettifiche di valore (delta perdita attesa) sono dedotte dal CET 1 con una introduzione progressiva del 20% l'anno a partire dal 2014 (20% 2014 e 100% nel 2018); la quota transitoriamente non dedotta dal CET 1 è dedotta per il 50%



dall'AT 1 e per il 50% dal T2.

Le rettifiche di valore supplementari alle attività e passività valutate al fair value sono determinate in proporzione all'importo con cui tali attività e passività sono computate nel CET 1 durante il periodo transitorio. Ad esempio poiché gli utili e le perdite non realizzati relativi alle esposizioni verso amministrazioni centrali classificate nella categoria AFS non sono al momento considerati ai fini del CET1, corrispondentemente non sono apportate rettifiche di valore supplementari. Per i Nuovi Strumenti Finanziari (NSF), considerati nell'ambito degli aiuti di stato, è ammessa la computabilità nel CET 1 fino al 31.12.2017.

I Nuovi Strumenti Finanziari (in seguito anche "NSF") sono stati emessi il 28 febbraio 2013 da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ai sensi dell'art. 23-sexies, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135 come successivamente modificato. In particolare, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha sottoscritto Nuovi Strumenti Finanziari emessi dalla Capogruppo per un ammontare complessivo di 4.071 milioni di euro, di cui 1.900 milioni di euro ai fini dell'integrale sostituzione dei c.d. Tremonti Bond già emessi dalla Banca nel 2009, e 171 milioni di euro, con data di godimento 1 luglio 2013, a titolo di pagamento anticipato

degli interessi maturati sino al 31 dicembre 2012 sui Tremonti Bond, in considerazione del fatto che il risultato di esercizio della Capogruppo al 31 dicembre 2012 è stato negativo.

Le caratteristiche rilevanti dei NSF sono le seguenti:

- i NSF sono strumenti finanziari convertibili dall'emittente in azioni ordinarie proprie, caratterizzati da un grado di subordinazione *pari passu* con le azioni ordinarie sia in caso di liquidazione volontaria o procedura concorsuale sia in continuità d'impresa. In particolare, in continuità d'impresa i NSF assorbono le perdite che riducono il coefficiente patrimoniale al di sotto dell'8% nella medesima proporzione rispetto al capitale e alle riserve, attraverso la riduzione del valore nominale;
- i NSF sono perpetui e BMPS ha la facoltà di riscattarli previa autorizzazione della Banca d'Italia; il rimborso degli strumenti avverrà al maggiore tra i seguenti valori:
  - una percentuale crescente nel tempo del valore nominale (100% entro il 30 giugno 2015, 5% in più ogni due anni fino ad un max del 160%);
  - il prodotto tra le azioni sottostanti ai NSF e il prezzo pagato in caso di OPA su BMPS successiva alla data di sottoscrizione;
  - il prodotto tra le azioni sottostanti ai



- NSF e il prezzo ricevuto dalla Fondazione MPS in caso di eventuali cessioni del proprio pacchetto superiori al 10% nell'arco di 12 mesi.
- i NSF sono privi dei diritti ex art. 2351 c.c. e sono convertibili in azioni su richiesta dell'emittente (art. 23-decies c.1 Decreto); in particolare in caso di conversione verrà assegnato al MEF un numero di azioni pari al rapporto tra il valore nominale dei NSF e il Theoretic Ex Rights Price (TERP) scontato del 30%; il TERP è positivamente correlato al valore di mercato delle azioni BMPS;
  - gli interessi sui NSF sono pagati in forma monetaria fino a concorrenza del risultato di esercizio al lordo degli interessi stessi, del relativo effetto fiscale e al netto degli accantonamenti per riserve obbligatorie;
  - gli eventuali interessi eccedenti tale soglia sono corrisposti mediante emissione di nuove azioni al valore di mercato o, solo per gli interessi 2013, mediante emissione di ulteriori NSF per pari valore nominale;
  - in particolare, in tema di remunerazione dei NSF, è previsto che:
    - gli interessi sui NSF sono calcolati pro rata temporis applicando al valore nominale un tasso fisso pari al 9% per il primo anno (2013) successivamente incrementato di mezzo punto ogni 2 anni fino a raggiungere il cap del 15%;
    - fatte salve le eccezioni previste per il 2013 e il 2014, gli interessi che non trovano capienza nel risultato di esercizio devono essere pagati tramite assegnazione di un numero di azioni pari all'importo delle azioni in circolazione moltiplicato per il rapporto tra gli interessi dovuti e la capitalizzazione di borsa di BMPS (media dei 10 gg antecedenti il CDA che ha approvato il bilancio) al netto degli stessi interessi;
    - nel caso in cui il risultato di esercizio sia negativo non possono essere corrisposti dividendi a qualsiasi titolo.
- L'emissione dei NSF fa seguito allo shortfall emerso con l'esercizio condotto nella seconda metà del 2011 dall'EBA sui requisiti di capitale delle principali banche europee. Tale esercizio ha evidenziato per il Gruppo Montepaschi l'esigenza di un rafforzamento patrimoniale temporaneo e provvisorio pari a circa 3.267 mln di euro al fine di raggiungere un Core Tier I (EBA) al 9% entro la fine di giugno 2012, includendo in tale ultimo target anche la minor valutazione – alla data del 30 settembre 2011 – delle esposizioni verso gli emittenti sovrani per tener conto delle preoccupazioni dei mercati per il rischio sovrano.
- Conseguentemente, il Gruppo Montepaschi ha realizzato un piano di interventi teso al



rafforzamento patrimoniale che ha portato a determinare il fabbisogno complessivo, al netto dei cd Tremonti Bond, a 2.000 mln di euro. Le azioni identificate, volte all'ulteriore rafforzamento patrimoniale del Gruppo, sono alla base del Piano di Ristrutturazione approvato dal CdA il 7 ottobre 2013 e dalla Commissione Europea il 27 novembre 2013. La Capogruppo, come previsto nel piano di ristrutturazione, conta di rimborsare nei prossimi mesi ca. 3 mld di euro di NSF attraverso l'aumento di capitale già deliberato a fine esercizio 2013. All'Assemblea Straordinaria convocata per il 20, 21 e 22 maggio 2014 sarà sottoposto l'incremento di capitale dagli attuali 3 mld di euro fino a un massimo di 5 mld di euro al fine di:

- dotare il Gruppo MPS di un *buffer* di sicurezza funzionale all'assorbimento degli impatti negativi che potrebbero derivare dal *Comprehensive Assessment* e quindi consentendo al Gruppo di far fronte, al meglio, agli impegni assunti nel Piano di Ristrutturazione;
- di allinearsi alla *best practice* di mercato in Italia in termini di Common Equity Tier 1 Ratio;
- in funzione degli esiti del *Comprehensive Assessment*, trarre vantaggio da una struttura patrimoniale più solida grazie al *buffer* creato attraverso il Nuovo Aumento di Capitale, ed eventualmente anticipare il

rimborso di tutto o parte della quota residua di Nuovi Strumenti Finanziari, pari a nominali 1,071 miliardi di euro oltre ai nominali 3 miliardi di euro con riferimento ai quali è già previsto il rimborso.

## Capitale aggiuntivo di classe 1

### Requisiti a regime

I principali requisiti per la computabilità nell'AT 1 degli strumenti sono:

- la sottoscrizione e l'acquisto non devono essere finanziati dalla Capogruppo o dalla sue controllate;
- sono subordinati rispetto agli strumenti di T2 in caso di fallimento;
- non sono soggetti a garanzie che ne aumentano la seniority rilasciate dalla Capogruppo, dalle sue controllate o da altre aziende che hanno stretti legami con esse;
- sono perpetui e non hanno caratteristiche che ne incentivano il rimborso;
- in presenza di opzioni call queste possono essere esercitate con la sola discrezionalità dell'emittente e comunque non prima di 5 anni, salvo autorizzazione dell'autorità di vigilanza ammessa in particolari circostanze;
- gli interessi sono pagati a valere sugli utili distribuibili;
- la Capogruppo ha piena discrezionalità nel pagamento degli interessi e può in ogni momento decidere di non pagarli per un periodo illimitato; la cancellazione



- opera su base non cumulativa;
- la cancellazione degli interessi non costituisce default dell'emittente;
- in caso di *trigger event* il valore nominale può essere decurtato in modo permanente o temporaneo o gli strumenti sono convertiti in strumenti di CET 1.

L'AT 1 è soggetto alle seguenti principali deduzioni per il GMPS:

- gli investimenti diretti, indiretti e sintetici in propri strumenti di AT 1;
- gli investimenti diretti, indiretti e sintetici in strumenti di AT 1 di aziende del settore finanziario;
- le rettifiche eventualmente eccedenti il T2.

Per effetto di tali previsioni alcuni strumenti emessi negli anni precedenti dal GMPS non hanno le caratteristiche per essere incluse a regime nell'AT 1.

#### **Regime transitorio**

Di seguito i principali aspetti del regime transitorio per l'esercizio 2014:

- Gli investimenti non significativi in strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 in istituzioni finanziarie detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente temporaneamente non dedotti dall' AT 1 per effetto del regime transitorio, sono dedotti per il 50% dall'AT 1 e per il 50% dal T2;
- Gli investimenti significativi in strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di isti-

- tuzioni finanziarie detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente temporaneamente non dedotti dall' AT 1 per effetto del regime transitorio, sono dedotti per il 50% dall'AT 1 e per il 50% dal T2;
- l'eccedenza delle perdite attese sulle rettifiche di valore (delta perdita attesa) temporaneamente non dedotta dal CET 1 per effetto del regime transitorio, è dedotta per il 50% dall'AT1.

#### **Capitale di classe 2**

##### **Requisiti a regime**

I principali requisiti per la computabilità nel T2 degli strumenti patrimoniali sono:

- la sottoscrizione e l'acquisto non devono essere finanziati dalla Banca o dalla sue controllate;
- non sono soggetti a garanzie rilasciate dalla banca, dalle sue controllate o da altre aziende che hanno stretti legami con esse, che ne aumentano la seniority;
- la durata originaria non è inferiore a 5 anni e non sono previsti incentivi per il rimborso anticipato;
- in presenza di opzioni call queste possono essere esercitate con la sola discrezionalità dell'emittente e comunque non prima di 5 anni, salvo autorizzazione dell'autorità di vigilanza ammessa in particolari circostanze;
- gli interessi non si modificano sulla base dello standing creditizio della Capogruppo;



- l'ammortamento di tali strumenti ai fini della computabilità nel T2 avviene prorata temporis negli ultimi 5 anni.
- Il T2 è soggetto alle seguenti principali deduzioni:
- gli investimenti diretti, indiretti e sintetici in propri strumenti di T2;
  - gli investimenti diretti, indiretti e sintetici in strumenti di T2 di aziende del settore finanziario.

### Regime transitorio

Di seguito i principali aspetti del regime transitorio per l'esercizio 2014:

- Gli investimenti non significativi in strumenti di capitale di classe 2 in istituzioni finanziarie detenuti direttamente sono dedotti dal T2 al 100%; gli investimenti non significativi in strumenti di capitale di classe 2 in istituzioni finanziarie detenuti indirettamente o sinteticamente sono dedotti con una introduzione progressiva del 20% l'anno a partire dal 2014 (20% 2014 e 100% nel 2018). Gli investimenti indiretti e sintetici transitoriamente non dedotti sono soggetti a requisiti patrimoniali ed inseriti nei RWA
- Gli investimenti significativi in strumenti di capitale di classe 2 in istituzioni finanziarie detenuti direttamente sono dedotti dal T2 al 100%; gli investimenti significativi in strumenti di capitale di classe 2 in istituzioni finanziarie detenuti indirettamente o sinteticamente sono dedotti con una introduzione progressiva del 20% l'anno a partire dal 2014 (20% 2014 e 100% nel 2018). Gli investimenti indiretti e sintetici transitoriamente non dedotti sono soggetti a requisiti patrimoniali ed inseriti nei RWA;
- L'eccedenza delle perdite attese sulle rettifiche di valore (delta perdita attesa) temporaneamente non dedotta dal CET 1 per effetto del regime transitorio, è dedotta per il 50% dal T 2.

### *Grandfathering*

Per gli strumenti di capitale emessi precedentemente e computati fino al 31 dicembre 2013 nel patrimonio di vigilanza che non rispettano i requisiti previsti dal nuovo framework normativo è prevista, a certe condizioni, un'esclusione graduale dal pertinente livello di fondi propri. In particolare la computabilità nel CET 1, AT 1 e T2 degli strumenti emessi o computati nel patrimonio di vigilanza prima del 31 dicembre 2011 che non soddisfano i nuovi requisiti, è ammessa nella misura dell'80% del valore nominale in circolazione per il 2014, in riduzione del 10% l'anno fino alla completa esclusione nel 2022.



## Requisiti di Capitale

L'attività di Capital Management riguarda l'insieme delle politiche e delle scelte necessarie per definire la dimensione del patrimonio e la combinazione ottimale tra i diversi strumenti alternativi di capitalizzazione, così da assicurare che la dotazione di capitale ed i correlati ratios siano coerenti con il profilo di rischio assunto e rispettino i requisiti di vigilanza. Sotto questo profilo sempre più fondamentale e strategica è divenuta la gestione del patrimonio a livello di Gruppo, tenuto conto che la qualità ed il dimensionamento delle risorse patrimoniali delle singole aziende che ne fanno parte sono definite nell'ambito degli obiettivi più generali del Gruppo stesso. A partire dal 1 gennaio 2014 sono operative le disposizioni di vigilanza prudenziale applicabili alle banche e ai gruppi bancari, finalizzate ad adeguare la normativa nazionale alle novità intervenute nel quadro regolamentare internazionale con particolare riguardo al nuovo assetto normativo e istituzionale della vigilanza bancaria dell'Unione Europea. Il nuovo assetto normativo è funzionale a rafforzare la capacità delle banche di assorbire shock derivanti da tensioni finanziarie ed economiche, indipendentemente dalla loro origine, a migliorare la gestione del rischio e la governance, a rafforzare la trasparenza e l'informativa delle banche, tenendo conto

degli insegnamenti della crisi finanziaria. Le riforme sono di due ordini: microprudenziali, ossia concernenti la regolamentazione a livello di singole banche; macroprudenziali, cioè riguardanti i rischi a livello di sistema, amplificati dall'interconnessione tra istituzioni.

È stato mantenuto l'approccio basato su tre Pilastri anche alla base del precedente accordo sul capitale noto come "Basilea 2" accordo che è stato integrato e rafforzato con misure che accrescono la quantità e qualità della dotazione di capitale degli intermediari, introducono strumenti di vigilanza anticiclici, norme sulla gestione del rischio di liquidità e sul contenimento della leva finanziaria.

In particolare, il Primo Pilastro è stato rafforzato attraverso una definizione maggiormente armonizzata del capitale e più elevati requisiti di patrimonio. A fronte di requisiti patrimoniali generalmente più rigidi per riflettere in modo più accurato la potenziale rischiosità di talune attività (ad esempio, cartolarizzazioni e trading book), come detto si aggiunge dal lato delle risorse proprie una definizione di patrimonio di qualità più elevata essenzialmente incentrata sul common equity; a cui si aggiungono riserve patrimoniali che ricoprono la funzione di conservazione del capitale primario, la funzione di riserva



anticiclica ed infine la funzione di copertura delle maggiori perdite per le istituzioni a rilevanza sistemica. Tali riserve saranno previste a discrezione delle Autorità di Supervisione, al netto della riserva per la conservazione del capitale che dovrà essere sempre presente (sarà previsto un piano di ingresso progressivo nel tempo di tale riserva per arrivare alla sua previsione a regime, 2,5%, al 2019).

In aggiunta al sistema dei requisiti patrimoniali volti a fronteggiare i rischi di credito, controparte, mercato e operativo, è ora prevista l'introduzione di un limite alla leva finanziaria (incluse le esposizioni fuori bilancio) con funzione di backstop del requisito patrimoniale basato sul rischio e per contenere la crescita della leva a livello di sistema. "Basilea 3" introduce, altresì, nuovi requisiti e sistemi di supervisione del rischio di liquidità, incentrati su un requisito di liquidità a breve termine (Liquidity Coverage Ratio - LCR) e su una regola di equilibrio strutturale a più lungo termine (Net Stable Funding Ratio - NSFR), oltre che su principi per la gestione e supervisione del rischio di liquidità a livello di singola istituzione e di sistema. L'introduzione delle regole di Basilea 3 è soggetta ad un regime transitorio che proietterà l'ingresso delle regole a regime (fully application) al 2019 (2022 per il phase-out di taluni strumenti patrimoniali) e durante il quale le nuove regole saranno applicate in proporzione crescente.

Il patrimonio di vigilanza, elemento del Pilar 1, è pertanto calcolato secondo le regole di Basilea 3 recepite in Europa attraverso un'articolata normativa rappresentata dalla Capital Requirements Regulation (CRR), Regolamento europeo n. 575/2013, dai relativi supplementi, dalla Capital Requirements Directive (CRD IV), dai Regulatory Technical Standards e dagli Implementing Technical Standards emanati dall'EBA e dalle istruzioni di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia (in particolare le Circolari 285 e 286). Con riferimento alla definizione dei requisiti regolamentari, il Gruppo Montepaschi è stato autorizzato nel giugno 2008 all'utilizzo dei sistemi interni di rating avanzati (AIRB - Advanced Internal Rating Based) per la determinazione dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito, relativamente ai portafogli retail e corporate ed AMA (Advanced Measurement Approach) per i rischi operativi.

### **Requisiti minimi dei fondi propri**

Per l'esercizio 2014 sono previsti i seguenti requisiti di fondi propri:

- un coefficiente di capitale primario di classe 1 almeno pari al 4,5% dell'esposizione complessiva al rischio della banca;
- un coefficiente di capitale di classe 1 almeno pari al 5,5% dell'esposizione complessiva al rischio del Gruppo; dal 2015 la soglia salirà al 6%;



- un coefficiente di capitale totale almeno pari all'8% dell'esposizione complessiva al rischio del Gruppo.

In aggiunta la Capogruppo è tenuta a detenere riserve aggiuntive di capitale primario di classe 1.

Più in particolare la nuova disciplina prevede che le banche devono detenere anche le seguenti riserve:

- la riserva di conservazione del capitale (*capital conservation buffer*); tale riserva è volta a preservare il livello minimo di capitale regolamentare in momenti di mercato avversi attraverso l'accantonamento di risorse patrimoniali di elevata qualità in periodi non caratterizzati da tensioni di mercato. Essa è obbligatoria ed è pari al 2,5% dell'esposizione complessiva al rischio della banca; tale riserva è costituita dal capitale primario di classe 1;
- la riserva di conservazione di capitale anticiclica (*countercyclical capital buffer*); tale riserva ha lo scopo di proteggere il settore bancario nelle fasi di eccessiva crescita del credito; la sua imposizione, infatti, consente di accumulare, durante fasi di surriscaldamento del ciclo del credito, capitale primario di classe 1 che sarà poi destinato ad assorbire le perdite nelle fasi discendenti del ciclo. A differenza della riserva di conservazione del capitale, la riserva di capitale anticiclica è imposta soltanto nei

periodi di crescita del credito ed è calcolata secondo determinati criteri; al momento le Autorità di Vigilanza non hanno ancora definito l'ammontare di tale riserva;

- le riserve di capitale per gli enti a rilevanza sistemica globale (G-SII buffer) e per gli altri enti a rilevanza sistemica (O-SII buffer); tali riserve sono volte a imporre requisiti patrimoniali più elevati a quei soggetti che proprio per la loro rilevanza sistemica, a livello globale o domestico, pongono rischi maggiori per il sistema finanziario e una loro eventuale crisi potrebbe avere impatti sui contribuenti. Il gruppo Montepaschi rientra tra gli intermediari di rilevanza sistemica previsti dal Comitato di Basilea tenuti ad effettuare la pubblicazione degli indicatori secondo le modalità e i tempi indicati, pertanto dal 2016 sarà assoggettato a requisiti addizionali di assorbimento delle perdite nella misura che sarà definita dalla Banca d'Italia.

#### **Indicatori di liquidità e Leverage Ratio**

Con riferimento al Liquidity Coverage Ratio a marzo 2014 parte il periodo di osservazione da parte delle Autorità di Vigilanza che precede la sua introduzione ufficiale a partire da gennaio 2015. Anche per quanto riguarda il Net Stable Funding Ratio il 31 di marzo 2014 è la data per l'avvio del loro periodo di osservazione. L'introduzione di questi due



indicatori e dei minimi loro associati avverrà, previa autorizzazione del Consiglio e del Parlamento Europeo, a partire dal 1 gennaio 2018.

L'indice di leva finanziaria, Leverage Ratio, è determinato con un denominatore non basato sulla ponderazione delle attività per il loro grado di rischio. La base di calcolo è la media aritmetica semplice degli indici di leva mensili del trimestre, l'indicatore diverrà vinco-

lante nel 2018, la fase transitoria di osservazione durerà dal 2014 e fino al 31 dicembre 2017. Al momento non sono ancora state stabilite dalle Autorità di Vigilanza le soglie minime da rispettare del Leverage Ratio.

Di seguito si riportano le informazioni relative all'adeguatezza patrimoniale riportata dal Gruppo secondo i nuovi schemi informativi "Basilea 3".

**Tab. 2 - Requisiti patrimoniali e coefficienti di vigilanza**

Requisiti Patrimoniali di Vigilanza	mar-2014*	dic-2013**
Rischio di Credito e di Controparte	5.304.731	5.333.359
Rischi di Mercato	453.441	504.621
Rischio Operativo	635.291	659.407
Rischio di Aggiustamento della Valutazione del Credito	90.673	93.313
Rischio di Regolamento	-	-
Rischio di Concentrazione	-	-
<b>Totale requisiti prudenziali</b>	<b>6.484.136</b>	<b>6.590.700</b>
<b>Attività di Rischio e coefficienti di Vigilanza</b>		
<b>Attività di rischio ponderate</b>	81.051.701	82.383.750
Capitale Primario di Classe 1 (CET1)/Attività di Rischio Ponderate (CET1 Capital Ratio)	10,84%	10,83%
Totale Capitale di Classe 1 (Tier 1)/Attività di Rischio Ponderate (Tier1 Capital Ratio)	10,84%	10,83%
Totale Fondi Propri /Attività di Rischio Ponderate (Total capital ratio)	14,93%	15,09%

\* dato stimato

\*\* dato ricalcolato a soli fini comparativi



I dati al 31 dicembre 2013 e al 31 marzo 2014 rappresentano, come detto, la miglior stima possibile dell'applicazione delle nuove regole previste dal CRR e CRDIV. La scadenza delle segnalazioni prudenziali, come già precisato, è fissata al 30 giugno 2014.

Al 31 marzo 2014 il capitale primario di classe 1 è diminuito di circa 141,3 mln di euro, attestandosi a 8.784,3 mln di euro, contro gli 8.925,6 mln di euro, pro forma, di fine esercizio 2013.

Alla stessa data il capitale aggiuntivo di classe 1 è risultato pari a zero, invariato rispetto al 31 dicembre 2013.

Il capitale di classe 2 è diminuito di 190,2 mln di euro, attestandosi a 3.317,6 mln di euro contro i 3.507,8 mln di euro, pro forma, di fine esercizio 2013.

Al 31 dicembre 2013 i dati ufficiali, calcolati secondo le regole previste dal precedente framework normativo, il patrimonio di base, il patrimonio supplementare e il patrimonio di vigilanza erano pari rispettivamente a 8.973 mln di euro, 3.865 mln di euro e 12.838 mln di euro.

Si evidenzia inoltre che in data 23 ottobre 2013, la BCE ha comunicato che, insieme alle autorità nazionali preposte alla conduzione della vigilanza bancaria, svolgerà una valutazione approfondita del sistema bancario (c.d. Comprehensive Assessment) ai sensi

del regolamento sul Meccanismo di Vigilanza Unico (Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013) entrato in vigore il 3 novembre 2013. L'esercizio, che ha avuto inizio nel mese di novembre 2013 con la fase di "data collection", avrà una durata di circa dodici mesi e coinvolgerà i quindici maggiori istituti di credito italiani, tra i quali l'Emittente.

Il Comprehensive Assessment si articola in un processo complessivo suddiviso in tre fasi specifiche di attività di verifica: (i) un'analisi dei rischi ai fini di vigilanza (c.d. *Supervisory Risk Assessment*), allo scopo di valutare, in termini quantitativi e qualitativi, i fattori di rischio fondamentali cui il Gruppo è esposto inclusi quelli sotto il profilo della liquidità, della leva finanziaria e del finanziamento; (ii) un esame della qualità degli attivi (c.d. *Asset Quality Review*) intesa a migliorare la trasparenza delle esposizioni bancarie attraverso un'analisi della qualità dell'attivo delle banche, ivi compresa l'adeguatezza sia della valutazione di attività e garanzie, sia dei relativi accantonamenti; (iii) uno *Stress Test* per verificare la tenuta dei bilanci bancari in presenza di scenari avversi (valutata nell'arco temporale 2014-2016).

L'Asset Quality Review comporterà conclusivamente la rideterminazione del Common Equity Tier 1 Ratio, che non dovrà essere inferiore all'8%.



Contemporaneamente all'Asset Quality Review è stata avviata la fase di Stress Test. Anche in questo caso, al termine dei test verrà rideterminato dall'EBA il Common Equity Tier 1 Ratio. Nello scenario avverso, ovvero nello scenario più critico per l'Emittente, è previsto che il Common Equity Tier 1 Ratio rideterminato non risulti inferiore alla soglia del 5,5% (soglia pari all'8,0% invece per lo scenario base).

L'intero esercizio di Comprehensive Assessment è previsto si completi entro il mese di ottobre 2014.

Ad esito del Comprehensive Assessment e, più in particolare, dell'Asset Quality Review e dello Stress Test, si potrebbero evidenziare livelli di Common Equity Tier 1 inferiori

alle soglie definite dalla BCE e, conseguentemente, potrebbero rendersi necessari nuovi interventi di patrimonializzazione della Capogruppo.

Relativamente allo Stress Test occorre ricordare che il complesso processo di applicazione di metodologie e scenari recentemente pubblicati dall'EBA è reso più incerto dalla presenza, per l'Emittente, di un piano di ristrutturazione annunciato prima del 31 dicembre 2013 e formalmente concordato con la Commissione Europea, il quale sostituisce lo scenario base e costituisce l'elemento di partenza per l'applicazione dello scenario avverso, i cui risultati saranno oggetto di specifica valutazione da parte della BCE, della Banca d'Italia e dell'EBA.



## Dichiarazione del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Arturo Betunio, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, che l'informazione contabile contenuta nel presente documento corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Siena, 12 Maggio 2014

**Arturo Betunio**

Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari



---

## Elenco delle Tabelle

**Tab. 1** - Fondi Propri ..... 10

**Tab. 2** - Requisiti patrimoniali e coefficienti di vigilanza ..... 24



## **Contatti**

### **Direzione Generale**

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Piazza Salimbeni, 3

53100 Siena

Tel: 0577.294111

### **Investor Relations**

Piazza Salimbeni, 3

53100 Siena

Email: [Investor.relations@banca.mps.it](mailto:Investor.relations@banca.mps.it)

### **Area Media**

Piazza Salimbeni, 3

53100 Siena

Email: [Ufficio.Stampa@banca.mps.it](mailto:Ufficio.Stampa@banca.mps.it)

### **Internet**

[www.mps.it](http://www.mps.it)



**MONTE  
DEI PASCHI  
DI SIENA**  
BANCA DAL 1472